

COGNOME e NOME: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## INFORMATIVA ALCOOL

Il provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/03/2006 ha fatto resa operativa la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”. Tale Provvedimento identifica le categorie di lavoratori che, per la propria e altrui incolumità, non devono assumere, durante l’orario di lavoro, bevande alcoliche.

Tra esse compaiono:

- 1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**  
a) impiego di gas tossici , b) conduzione di generatori di vapore, c) attività di fochino, d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali, e) vendita di fitosanitari, f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, g) manutenzione degli ascensori
- 2. Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;**
- 3. Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del decreto DPR 27 aprile 1955, n. 547;**
- 4. Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:** medico specialista in anestesia e rianimazione e in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; **infermiere; operatore socio-sanitario;** ostetrica caposala e ferrista;
- 5. Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche private;**
- 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
- 7. Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata**
- 8. Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:**  
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della **patente di guida categoria B, C, D, E,** e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;  
b) (...); c) (...); d) (...); e) (...); f) (...); g) (...); h) (...); i) (...); l) (...); m) (...); n) (...); o) (...);
- 9. Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;**
- 10. Lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;**
- 11. Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12. Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13. Operatori e addetti a sostanze potenz. esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14. Mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

Pertanto tutti coloro i quali rientrano in queste categorie **devono astenersi dall’assunzione di bevande alcoliche** durante l’attività lavorativa. Per il datore di lavoro e per i lavoratori che non si attengono alle descritte disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra 500 e 2500 euro. Le sanzioni possono essere comminate unicamente dagli Spisal delle Asl.

Si informa ai sensi della legge 125/2001 che potranno essere eseguite verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto per mezzo di test alcolimetrici di uso comune anche al fine di tarare eventuali azioni correttive.

Le verifiche possono essere eseguite, su programma preventivo aziendale (previa azione informativa e con coinvolgimento dell’R.L.S.), su tutti o gruppi di lavoratori. Tali verifiche potranno essere esclusivamente operate dal medico competente o dai medici dello SPISAL delle Asl.

Inoltre, l’art. 41 del D.L.gs. 81/08 prevede che tali **lavoratori siano soggetti a controlli per escludere l’abuso di alcool**. Essi, pertanto, nei casi previsti al comma 4 dello stesso art. 41, saranno sottoposti a specifica valutazione anamnestica e clinica, allo scopo di identificare precocemente il consumo a rischio o dannoso di bevande alcoliche e verificare eventuali condizioni di alcoldipendenza. In caso di rilievo anamnestico positivo e/o di esame obiettivo positivo, o in caso di “ragionevole dubbio”, si procederà al completamento del protocollo diagnostico mediante esami emato-chimici specifici (GGT, AST, ALT, MCV, CDT).

Qualora risultasse l’abuso di alcool in base agli elementi clinici-anamnestici, confermati dagli esami del sangue, il lavoratore sarà escluso dalla lavorazione a rischio e indirizzato per una consulenza specialistica presso il Centro Alcologico o presso il Servizio per le Dipendenze Patologiche della Asl di appartenenza.

Si rammenta che il lavoratore potrà effettuare ricorso presso la Commissione Asl entro 30 gg. dal ricevimento del Giudizio di Idoneità alla specifica mansione.

Firma del lavoratore \_\_\_\_\_